



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 30 del 08/04/2020

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni all'Ordinanza Sindacale n. 29 del 7 aprile 2020 avente ad oggetto: Misure precauzionali ulteriori per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di attività commerciali

IL SINDACO

VISTA la propria precedente Ordinanza Sindacale n. 29 del 7 aprile 2020 avente ad oggetto: "Misure precauzionali ulteriori per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di attività commerciali", che qui s'intende integralmente richiamata anche con riferimento alle premesse;

VALUTATA la necessità di garantire alcune ulteriori attività essenziali ovvero non idonee a determinare assembramenti o uscite non necessarie:

nei giorni feriali anche oltre le ore 19:00 l'erogazione di carburante per autotrazione;

anche nella giornata di domenica 12 aprile 2020 la vendita dei giornali quotidiani;

anche nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e di lunedì 13 aprile 2020 l'erogazione di carburante per autotrazione e la vendita con consegna a domicilio di alimenti e bevande nelle forme e con le modalità già autorizzate dai provvedimenti statali in essere;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

con riferimento all'art. 1 – lettera u) del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19

- nei giorni feriali anche oltre le ore 19:00 è consentita l'apertura dei distributori per l'erogazione di carburante per autotrazione;
- nella giornata di domenica 12 aprile 2020 è consentita la vendita dei giornali quotidiani;
- nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e di lunedì 13 aprile 2020 sono consentite l'apertura dei distributori per l'erogazione di carburante per autotrazione e la vendita con consegna a domicilio di alimenti e bevande nelle forme e con le modalità già autorizzate dai provvedimenti statali in essere;

Restano ferme le ulteriori, precedenti disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 29 del 7 aprile 2020 avente ad oggetto: "Misure precauzionali ulteriori per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di attività commerciali".

La validità della presente ordinanza decorre dall'8 aprile 2020 fino a tutto il 13 aprile 2020, ovvero alla successiva data fissata da provvedimento governativo o regionale con il quale non risulti in contrasto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
 - ✓ Servizio Integrato Attività Economiche;
 - ✓ Organizzazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello locale;
 - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
 - ✓ Questore di Foggia;
 - ✓ Regione Puglia;
 - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - ✓ Provincia di Foggia;

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia con l'eventuale ausilio delle Forze dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto. Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito internet comunale.

IL SINDACO

Franco Landella

